



CITTA' DI CORLEONE
Provincia di Palermo

AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI CORLEONE PER IL TRIENNIO 2015/2018.

- Premesso che con deliberazione n. 15 del 29/03/2012 il Consiglio Comunale ha provveduto alla elezione dell'Organo di revisione contabile;

Considerato che il suddetto incarico scadrà il 31.03.2015 e che si rende necessario procedere alla elezione del nuovo Organo di revisione contabile per il triennio 2015/2018;

- Dato atto che dopo la scadenza lo stesso organo di revisione potrà operare in regime di prorogatio, per non più di quarantacinque giorni, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n. 444 recepita dalla Regione Sicilia con l'art. 1 della L.R. 28 marzo 1995, n. 22;

-Richiamata la sentenza n. 402 del 21/02/2013 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha confermato che la disposizione contenuta nell'art. 234, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 per cui la funzione di revisione sia esercitata da un organo monocratico nei Comuni fino a 15.000 abitanti, si applica direttamente in Sicilia;

-Visto l'art. 156 del D. Lgs. 267/2000 "classi demografiche e popolazioni residenti";

-Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione siciliana, n.13/2015/PAR, la quale discostandosi dalle pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sez. di Catania, n. 583 in data 8 febbraio/7marzo 2013 e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 402 del 21 febbraio/3 aprile 2013, ritiene che la disciplina della revisione economico-finanziaria solo formalmente, "per gli evidenti collegamenti intercorrenti con la contabilità degli Enti Locali, è stata inclusa dato finanziario e contabile di tali enti" ... Tale previsione, però, appare ascrivibile, non tanto all'Ordinamento contabile in senso stretto di tali enti, il quale, in effetti, regola solamente i relativi istituti tipici (il bilancio di previsione e la sua gestione; la rilevazione dei risultati di gestione; il conto consuntivo), bensì all'organizzazione degli enti territoriali di che trattasi. Sotto tale profilo, pertanto, la materia dell'istituzione del collegio dei revisori è chiaramente da ricondurre all'ordinamento generale degli enti locali relativamente alla quale la Regione siciliana possiede legislazione esclusiva ai sensi degli artt. 14 lett. o) e 15 commi 1 e 3 dello Statuto speciale;

-Che la Corte dei Conti con la citata deliberazione continua a sostenere che il rinvio operato dalla L.R. 48/91 alla normativa statale, è "in ogni caso di natura statica e non dinamica ...", in quanto la materia relativa all'istituzione, alle modalità di nomina e ai requisiti per l'accesso e la durata dello Organo di revisione è "riconducibile alla materia dell'ordinamento e controllo relativamente alla quale, ... lo Statuto speciale riserva all'Assemblea Regionale Siciliana una potestà legislativa esclusiva";

-Che pertanto, continua la Corte dei Conti, la specifica legislazione regionale ha "cristallizzato" "le relative disposizioni in materia di composizione del Collegio dei revisori determinandola in un solo componente nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in tre membri per tutti gli altri enti locali. Preclusa da tali disposizioni regionali l'automaticità degli effetti di successivi interventi in materia da parte della legislazione statale, in definitiva la modificazione apportata dall'art. 1



comma 732, della legge n. 296 del 2006 non trova applicazione per gli enti locali ubicati in Sicilia non essendo stata espressamente recepita dall'ordinamento regionale";

-Che infine la Corte dei Conti ritiene che "la complessa e delicata attività svolta dall'organo di Revisione richiede, anche per i Comuni ricompresi tra 5.000 e 15.000 abitanti, una struttura forte e solida che solamente una disposizione collegiale può garantire assicurando, peraltro, benefici, in termini di effettività e di funzionalità dei controlli interni di competenza, ben superiori ai costi che ne possono derivare";

-Che la Corte dei Conti esercita anche una funzione di controllo collaborativo in attuazione dei principi di buon andamento e funzionalità dell'azione amministrativa di tutti gli Enti che compongono la Repubblica;

-Che la suddette funzioni si conciliano con quelle attribuite al suddetto organo per garantire l'unitarietà dell'attività amministrativa come può evincersi dalla lettura dell'art. 7 della L. 131/2003 e in particolare dei co. 7, 8 e 8-bis;

-Che la lettura sistematica delle norme costituzionali, del titolo V Cost., della legge 131/2003, del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, portano a ritenere che i suddetti fini la Corte dei Conti esercita senz'altro un ruolo di coordinamento a fini unitari che si intona con le norme attuative e con l'esigenza di conciliare i principi di autonomia con quelli dell'unità della Repubblica.

Visti:

- il D.M. 25/09/1997, n. 475 "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali"
- il D.M. 20/05/2005, n. 139 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali"
- il D. Lgs 28 giugno 2005, 139 che ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2008, l'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i e lo Statuto comunale

RENDO NOTO CHE

Il Comune di Corleone procederà alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per un triennio decorrente dalla data di esecutività della delibera di nomina.

Alla nomina del Revisore dei Conti provvederà, come previsto dalla legge, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione nella quale verrà fissato anche il relativo compenso nel rispetto di quanto statuito dall'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.

I Revisori dei Conti sono scelti ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, tra coloro che avranno presentato istanza e dimostrino di essere iscritti nell'elenco unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (iscritti alla sezione "A" dell'albo unico), nonché al registro dei Revisori Contabili, fermo restando, per l'Ordinamento Siciliano, il requisito obbligatorio di cui all'art. 9, della L.R. 15/1993 della iscrizione nel registro dei Revisori Contabili istituito con D. Lgs n. 88/1992.

La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore sono stabiliti dagli artt. da 234 a 242 del D.Lgs n. 267/2000;

Per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale vigente in materia anche con riguardo a quanto previsto dal d.lgs 39/2013

AVVISA

Che gli interessati a ricoprire la carica di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Corleone per il triennio 2015/2018 possono presentare domanda in carta semplice



entro e non oltre le ore 13,00 del 15/04/2015 direttamente presso l'Ufficio protocollo ubicato nel Palazzo Municipale di Piazza Garibaldi, n. 01 o a mezzo raccomandata o PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.corleone.pa.it

1. la certificazione di iscrizione all'elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del registro dei Revisori Contabili sopra menzionato o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R 445/2000;

2. il curriculum vitae;

3. la fotocopia del documento di identità in corso di validità;

4. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R 445/2000 dalla quale risulti:

che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla vigente normativa;

il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 D.Lgs. n.267/2000;

l'elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, ha già svolto la funzione di Revisore dei Conti;

dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina.

La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) limitatamente al procedimento in questione .

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione entro la suddetta data di scadenza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.

Si fa presente, comunque, che la nomina del Revisore dei Conti è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale che, ove lo ritenga e motivatamente, potrà individuare il professionista da nominare anche al di fuori della lista delle domande pervenute che hanno il solo ed esclusivo scopo di sottoporre al Consiglio Comunale una lista di possibili candidati. Copia del presente avviso pubblico e relativo schema di domanda sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente ed inviato all'ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili.

Corleone li, 31/03/2015



Il Responsabile del II Settore
Dott.ssa Lilliana Di Miceli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Di Miceli', written over the typed name.